

TRIBUNALE DI NOLA

UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: scadenza triennale e riapertura termini per l'inserimento degli interessati nell'elenco ex art. 179 ter disp.att. c.p.c. dei professionisti delegati alla vendita per il triennio 2022/24.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto n. 127/18 del 10.09.2018 con cui venivano stabilite le modalità di formazione dell'elenco dei professionisti delegati alle vendite ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.;

visto il provvedimento prot. n. 4039/19 del 25.06.2019 con cui veniva richiesta, a coloro che avevano regolarmente e tempestivamente presentato domanda per l'inserimento negli elenchi dei professionisti delegati, la comunicazione di informazioni integrative;

visto il decreto n. 140/19 dell'8.10.2019 con cui veniva disposta la formazione dell'elenco ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. per il triennio 2019-2021;

considerato che attualmente è ancora in vigore l'art. 179 ter disp.att. c.p.c. nella formulazione in base alla quale: *"Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.*

Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.

I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo";

ritenuto necessario, in considerazione dell'elevatissimo numero di professionisti iscritti negli elenchi trasmessi dai rispettivi ordini professionali, demandare ai singoli ordini professionali non solo l'incarico di verificare che i soggetti dichiaratisi disponibili ad assumere l'incarico di delegati alla vendita siano attualmente in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nell'albo *de quo* (e pertanto non siano, ad esempio, stati sospesi o la loro iscrizione revocata, ecc.), ma anche che abbiano provveduto all'allegazione dei *curricula* necessari per operare una valutazione in ordine al possesso di quelle



specifiche competenze professionali valorizzate a livello normativo quale condizione minima per garantire l'efficienza e l'efficacia delle vendite all'asta;

considerato che il triennio è in scadenza al 31.01.2022 ed è necessario, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia delle vendite all'asta attraverso l'individuazione di professionisti che dimostrino di possedere comprovati requisiti di esperienza, procedere alla formazione del nuovo elenco, **precisandosi che anche coloro che sono già iscritti e intendono reiterare la propria disponibilità devono procedere a nuova iscrizione, poiché il nuovo elenco si sostituirà tout court al precedente;**

INVITA

gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai del Distretto di Corte d'Appello di Napoli a trasmettere alla Presidenza del Tribunale **entro il 31.12.2021**, previa verifica del possesso da parte di ciascun richiedente dichiaratosi disponibile a ricevere l'incarico di delegato alla vendita dei requisiti per l'iscrizione al rispettivo albo, nonché dell'avvenuta allegazione del *curriculum* dal quale evincere la competenza professionale formativa e pratica di ciascun professionista, gli elenchi dei professionisti **che abbiano dichiarato la loro concreta disponibilità a svolgere le funzioni di delegato alla vendita.**

- I suindicati elenchi devono essere trasmessi in formato cartaceo al Tribunale di Nola (presso la segreteria di presidenza) ed in formato *excell* all'indirizzo elenchi.nola@gmail.com, con le seguenti indicazioni per ogni campo: 1) cognome e nome; 2) residenza anagrafica; 3) indirizzo dello studio; 4) recapito telefonico; 5) indirizzo *email*, e con allegati la "dichiarazione di disponibilità" e il *curriculum* di ciascun professionista.

- Nei *curricula* i professionisti avranno cura di evidenziare gli incarichi di custode e/o delegato alla vendita nei Tribunali del distretto ottenuti nell'ultimo triennio, nonché la partecipazione nell'ultimo triennio ad eventi formativi sul territorio nazionale espressamente finalizzati alla acquisizione e/o aggiornamento delle competenze necessarie per essere custodi e/o professionisti delegati alla vendita (organizzati, ad esempio, dai Consigli dell'Ordine o dalle Scuole di Formazione, ecc...).

Gli Ordini informino tempestivamente questo Tribunale in ordine ad eventuali cause che impongano la cancellazione dall'elenco del professionista nel corso del triennio interessato.

In mancanza di trasmissione degli elenchi entro la data sopra indicata, nell'elenco che si andrà a formare non si terrà conto dei professionisti iscritti agli Ordini inadempienti.

DISPONE

- che all'esito della trasmissione degli elenchi come sopra meglio individuati, questa Presidenza formerà l'elenco ex art. 179 ter disp.att. c.p.c. entro il 31.01.2022 e lo stesso avrà durata triennale fino al 31.01.2025;
- che saranno dichiarate inammissibili tutte le domande di inserimento nell'elenco non trasmesse secondo le modalità sopra individuate (e cioè per il tramite dell'Ordine di appartenenza);
- che il presente provvedimento sia trasmesso a cura della cancelleria di questa Presidenza a ciascun Ordine professionale del Distretto anche per l'adeguata divulgazione ai propri iscritti;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito del Tribunale di Nola.

Nola, 3 novembre 2021

IL PRESIDENTE F.F.

Dr. Lucio Aschettino

